I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 3911/90 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1990

che modifica le indennità di rappresentanza e di funzioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del tribunale di primo grado

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere del tribunale di primo grado [1], modificato da ultimo, dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3777/89 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

visto il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 4045/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, che fissa il trattamento economico del presidente, dei membri e del cancelliere del tribunale di primo grado delle Comunità europee [3], e modifica pertanto il regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom,

considerando che occorre aumentare le indennità di rappresentanza e di funzioni di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3 nonché all'articolo 21 bis, paragrafo 3 del regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1° luglio 1990:

a) gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom sono i seguenti:

— presidente:	53 095 franchi belgi,
— vicepresidente:	34 120 franchi belgi,
— commissario:	22 750 franchi belgi;

b) gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom sono i seguenti:

— presidente:	53 095 franchi belgi,
— giudice o avvocato generale:	22 750 franchi belgi,
— cancelliere:	20 750 franchi belgi;

c) l'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom è sostituito da 30 355 franchi belgi.

Articolo 2

Con effetto dal 1° luglio 1990:

a) gli importi di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 3, primo comma del regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom sono i seguenti:

— presidente:	22 750 franchi belgi,
— membri:	20 750 franchi belgi,
— cancelliere:	17 645 franchi belgi;

b) l'importo di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 3, secondo comma, è sostituito da 27 685 franchi belgi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. 187 dell'8. 8. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 16. 12. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 356 del 24. 12. 1988, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. RUBERTI